

**STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE
TRA
L'UNIONE EUROPEA
E LA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI
MACEDONIA**

Il Consiglio di stabilizzazione e associazione

**Bruxelles, 26 febbraio 2016
(OR. en)**

UE-FM 1451/16

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0350 (NLE)**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA sulla partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro stabilito dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale

DECISIONE n./2016
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE
UE-EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

del

sulla partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea
per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro
stabilito dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio,
comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative
avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA
JUGOSLAVA DI MACEDONIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra¹,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali², in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

¹ GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

² GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo, si dichiara che "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [...] con decisione da prendere caso per caso".
- (2) L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("Agenzia") e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia così come stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.
- (3) È opportuno consentire all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.
- (4) È altresì opportuno che l'Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
- (5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, il direttore dell'Agenzia può autorizzare l'assunzione di cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel pieno godimento dei diritti civili e politici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all'adesione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, istituita in forza del regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 2

1. L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
2. A tale scopo, l'Agenzia sarà messa in condizione di svolgere nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 3

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia contribuisce finanziariamente ai compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, senza esercitare il diritto di voto.
2. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all'Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.

Articolo 6

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce all'Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all'Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e associazione.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a , il

*Per il consiglio di stabilizzazione e associazione
Il presidente*

ALLEGATO

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

1. Il contributo finanziario, indicato al punto 2, che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia corrisponde al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("Agenzia") costituisce l'intero costo della sua partecipazione.
2. Il contributo finanziario che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve versare al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia è così ripartito:

Anno 1:	165 000 EUR
Anno 2:	170 000 EUR
Anno 3:	175 000 EUR

3. L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione.
4. Il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sarà gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario¹ applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.1.2012, pag. 1).

5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per partecipare ai lavori dell'Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate dall'Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione.
6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltrerà all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia in forza della presente decisione. Per il primo anno civile di partecipazione, il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sarà calcolato dalla data d'inizio della partecipazione alla fine dell'anno considerato, su base proporzionale. Negli anni successivi, l'importo del contributo sarà quello stabilito nella presente decisione.
7. Il contributo, espresso in EUR, è versato su un conto in EUR della Commissione.
8. Dando seguito alla richiesta di fondi, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia verserà il proprio contributo al più tardi entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta da parte della Commissione.
9. In caso di ritardo nel versamento del contributo, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.